

**Cass. Pen., Sez. V, Sentenza 10 aprile 2019 n. 15796**

Bancarotta fraudolenta-concorrente estraneo

1. *«In base ai principi generali che concernono il concorso di persone nel reato proprio, risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale (ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita) apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento, sempre che l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento»*
2. *«Non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori»*

**Cass. Sez.V, 5 marzo 2014, n.16983**

**Cass. Sez. V, 4 luglio 2014, n. 41055**

**Cass. Sez. V, 26 gennaio 2016, n. 12414**

**Cass. Sez. V, 22 aprile 2004, n. 23675**

**Cass. Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 41333**

**Cass. Sez. V, 26 aprile 2011, n. 27367**

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto già consolidato da precedenti pronunce della stessa. In ossequio ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato proprio, anche il soggetto che non ricopre la qualifica di imprenditore commerciale ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita) risponde per il reato di bancarotta fraudolenta laddove abbia posto in essere un contributo materiale o morale, causale alla realizzazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che tale contributo sia stato idoneo ai fini della produzione dell'evento. Peraltro, si rende necessario ai fini della punibilità che la condotta *dell'extraneus* sia caratterizzata dall'elemento soggettivo della volontarietà, ed inoltre, abbia la consapevolezza che il proprio contributo unitamente a quello del soggetto *intraneus* sia idoneo a realizzare un depauperamento del patrimonio sociale provocando un danno ai creditori, non essendo richiesta la conoscenza da parte del terzo del dissesto della società, la quale potrebbe rilevare solo ai fini probatori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria.

udito il difensore:

Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. S.S. ricorre in cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2018, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 11 febbraio 2018, l'ha riconosciuto colpevole del solo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso da concorrente estraneo, con il vendere, nel corso dell'anno 2006, alla Car & Country Srl. due autovetture di proprietà della Ge.co Sas., dichiarata fallita in data 11 ottobre 2007.

2. L'impugnativa, a firma del difensore, consta di due motivi - enunciati nei limiti imposti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., - che denunciano:

2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione alla L. Fall., art. 110, e art. 216, comma 1, n. 1, e il vizio argomentativo, sul rilievo che la motivazione ostesa dalla Corte territoriale sarebbe rimasta silente in ordine all'indicazione di concreti indicatori fattuali di un contributo eziologicamente significativo offerto dall'imputato alla verifica del dissesto, con la consapevolezza e la volontà, oltretutto, di concorrere a cagionare un effettivo depressivo delle garanzie dei creditori;

2.2. Il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., sul rilievo che l'operata riqualificazione del contributo offerto dall'imputato come riferibile ad un concorrente estraneo e non ad un amministratore di fatto (perciò intraneo) avrebbe determinato un'immutazione della contestazione tale da essere inquadrata nella diversità del fatto; il che avrebbe imposto al giudice la trasmissione degli atti al pubblico ministero per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.



### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate, con assorbimento delle altre.

1. La sentenza impugnata ha collocato la condotta dell'imputato, riconosciuto artefice della vendita, nel corso del 2006, di due autovetture dalla Ge.co. Sas., dichiarata fallita il 11 ottobre 2007, alla Car & Country Srl., nell'ambito di una triangolazione societaria - riconducibile allo schema della "frode carosello" - in cui la Ge.co. Sas. (che secondo l'oggetto sociale avrebbe dovuto espletare attività di esercizio di bar e tavola fredda) figurava come società interposta tra gli acquirenti finali degli autoveicoli d'importazione intracomunitaria e i fornitori esteri Operazioni, quelle compiute attraverso il detto meccanismo, volte a consentire agli acquirenti finali di effettuare, a loro volta, la vendita delle autovetture ad un prezzo concorrenziale, posto che questo era depurato dell'importo dell'IVA, alla sola Ge.co Sas., la quale, per l'esponentiale incremento del debito verso l'Erario era destinata a fallire.

2. Pur avuto riguardo a tale cornice fattuale, riguardate le questioni devolute allo scrutinio di questa Corte al lume dei principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di responsabilità del

concorrente estraneo nel delitto di bancarotta fraudolenta, emerge, tuttavia, l'insufficienza della motivazione posta a corredo della decisione impugnata.

2.1. Appartiene al patrimonio condiviso della giurisprudenza di questa Corte, il divisamento secondo il quale, in base ai principi generali che concernono il concorso di persone nel reato proprio, risponde del reato di bancarotta fraudolenta colui che, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore commerciale (ovvero di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società fallita) apporti un concreto contributo materiale o morale alla produzione dell'evento, sempre che l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409; Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998 - dep. 25/02/1999, Francina, Rv. 212729; Sez. 5, n. 5158 del 27/02/1992, Capriolo e altro, Rv. 189959), occorrendo, in punto di elemento soggettivo del reato, la volontarietà della condotta dell'"extraneus" di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 246879).

2.2. Alla stregua di tali criteri, emerge come la sentenza impugnata nulla abbia argomentato in ordine alle concrete evidenze ed alle ragioni suscettibili di comprovare che le operazioni di cui l'imputato si rese artefice - la vendita di due autovetture a fronte di un totale di 87 transazioni - integrarono effettivamente un "segmento efficace" del risultato illecito della spoliazione del patrimonio della Ge.co. Sas. in frode ai creditori sociali e furono poste in essere con la volontà di arrecare un contributo decisivo, e, perciò, efficace ai propositi distrattivi degli intranei ( A.S., L.P., C.V.), e con la consapevolezza di collaborare, per tale via, a determinare un depauperamento del patrimonio sociale ed a frustrare le ragioni dei creditori (sostanzialmente l'Erario).

3. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinché siano colmate le lacune motivazionali evidenziate.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019